

Licensees Lounge

Domanda di partecipazione

Ingresso Piazza Costituzione, 6 - Quartiere Fieristico

Bologna 2019
da lunedì 1 a
mercoledì 3 Aprile



Società per azioni
sede legale / Registered Office
Viale della Fiera, 20 - 40127 Bologna - Italia
Codice Fiscale, Partita IVA
e Registro Imprese BO 00312600372
Capitale Sociale € 106.780.000,00 i.v.
REA BO 367296
PEC bolognafiere@pec.bolognafiere.it

Segreteria Organizzativa
Piazza Costituzione, 6
40128 Bologna, Italy
Tel +39 051 282 111
Fax +39 051 6374 011
licensing@bolognafiere.it
www.bolognalicensing.com

Spazio riservato a BolognaFiere	Iscrizione n.	Cod. Esp.	Padiglione	Corsia	Stand	Cod. SICOM
---------------------------------	---------------	-----------	------------	--------	-------	------------

La Ditta sottoscritta presa visione del regolamento riportato a tergo, che ai sensi di legge dichiara di conoscere in ogni sua parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva, fa domanda di partecipare alla Rassegna in oggetto e chiede in locazione uno stand come risulta dalle indicazioni più sotto riportate.

[I dati sottoriportati appariranno sul catalogo di Manifestazione e online](#)

In ordine alfabetico sotto la lettera (specificare)

Ragione Sociale

Indirizzo

Località/CAP/Paese

Telefono Prefisso

E-mail

E-mail Ufficio Stampa/PR

E-mail amministrativo per invio documentazione amministrativa (obbligatorio) fino al 31/12/2018

Dati per l'invio della fattura elettronica (dal 1/1/2019) Codice Destinatario |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

oppure

PEC posta elettronica certificata

Sito internet

Partita IVA / Codice Fiscale

Proprietà licenziate. Elenco proprietà:

.....
.....
.....
.....

Incaricato dei contatti

Indirizzo email (qualora sia diverso da quello indicato per il catalogo)

Dati per l'insegna Ditta

Città

Richiede

1* Stand preallestito A07K Licensees Lounge

**Totale € 1.000,00
(IVA esclusa)**

*La tariffa per lo spazio include i seguenti servizi: tassa di iscrizione, utilizzo di un'area personale dotata di 4 sedie, 1 tavolo tondo e una vetrina; accesso alla propria area riservata sul sito della Bologna Licensing Trade Fair; inserimento sul catalogo ufficiale di Manifestazione e nella Property Guide; polizza assicurativa; 5 connessioni Wi-Fi standard 802.11 b/g 2GHz.

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

Non è soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione e quindi non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010

È soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione e quindi è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010
In tal caso è obbligatoria la compilazione del modulo per i rapporti con la Pubblica Amministrazione

Barrare se di interesse e cioè nel caso di:

- Società controllate - direttamente o indirettamente - dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, da Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni;
- Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

L'Espositore dichiara di essere soggetto allo **split payment** ex legge 190/2014, come modificata dal decreto legge n.50 del 24.04.2017, art.1

Modalità di pagamento

Il pagamento dovrà avvenire attraverso bonifico bancario intestato a BolognaFiere Spa:

presso UNICREDIT SPA

IBAN: IT 54 K 02008 02515 000030087244 - SWIFT: UNCRITMMOEE

oppure presso INTESA SANPAOLO SPA

IBAN: IT 50 T 03069 03390 100000001015 - SWIFT: BCITITMM

Da fatturare a (nel caso i dati di fatturazione fossero diversi da quelli indicati per il catalogo):

Ferma restando la responsabilità in solido dell'espositore che agisce in forza di mandato con rappresentanza del soggetto a cui verrà intestata la fattura.

.....
data

.....
timbro e firma del legale rappresentante

La presente Domanda avrà valore solo se completa della doppia firma: Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente le clausole riguardanti: - Forma e irrevocabilità della domanda di partecipazione (Articolo 2); - Discrezionalità dell'Organizzatore (Articoli 2, 4); - Facoltà di risolvere o di recedere dal contratto ovvero di sospendere l'esecuzione (Articoli 3, 4, 6, 7, 8, 20, 24); - Clausola penale (Articoli 3, 6, 8, 9); - Rinuncia a indennizzi o risarcimenti (Articoli 4, 5, 6); - Limitazioni alla facoltà di recesso; (Articoli 6, 21); - Limitazione o esonero di responsabilità (Articoli 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19); - Assunzione di responsabilità (Articoli 8, 10, 11, 12, 17, 19, 23); - Modalità di fornitura di servizi (Articoli 4, 16, 18); - Foro territorialmente competente in via esclusiva (Articolo 22); - Trattamento dati e prestazione consenso (Articolo 24)

.....
data

.....
timbro e firma del legale rappresentante

.....
data

.....
timbro e firma del legale rappresentante

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

N.B. Per «BolognaFiere» si intende Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. - BolognaFiere, con sede in 40127 Bologna (Italia), Viale della Fiera, 20.

Art. 1 - AMMISSIONE AL SALONE

Possono essere ammessi come Espositori:

- le aziende italiane od estere che espongano propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone. Qualora le aziende produttrici non intervengano al Salone, potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi generali;
- le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati al Salone. BolognaFiere si riserva la facoltà di vietare la presentazione degli stessi prodotti, campioni o servizi della stessa azienda in più stand dello stesso settore merceologico;
- non potranno essere ammessi come Espositori le aziende italiane od estere che abbiano avuto o abbiano in corso pendenze giudiziarie con BolognaFiere ovvero siano insolventi nei confronti della stessa BolognaFiere.

Art. 2 - PARTECIPAZIONE AL SALONE

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull'apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, e costituita proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l'accettazione da parte sua delle presenti "Condizioni Generali" (nonché del "Regolamento Tecnico di Manifestazione, Fascicolo Sicurezza e Moduli Vari", del "Regolamento di Quartiere", e di ogni altra norma relativa all'organizzazione ed al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico).

Contestualmente all'inoltro della domanda di partecipazione, il richiedente dovrà versare l'acconto (di cui al successivo Art. 3 del presente regolamento). Le domande di ammissione non accompagnate dal versamento dell'acconto sopra indicato non saranno prese in considerazione.

I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione l'elenco delle case da essi rappresentate ed i cui prodotti intendono esporre. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglimento della domanda e per accertare in qualsiasi momento il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone.

Sulla domanda di partecipazione deciderà BolognaFiere con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute almeno 60 giorni prima della data di inaugurazione del Salone, qualora il richiedente ne faccia formale istanza entro trenta giorni dalla chiusura del Salone.

Nel caso di accoglimento della domanda di partecipazione non verrà data comunicazione al richiedente mediante lettera o comunicazione all'indirizzo email dell'Espositore, che gli attribuirà la qualità di partecipante al Salone.

Per le domande di partecipazione pervenute almeno 60 giorni prima dell'inaugurazione del Salone, la lettera di accettazione o comunicazione tramite email verrà spedita almeno 30 giorni prima dell'inaugurazione stessa.

Per le domande pervenute successivamente, la lettera di accettazione o comunicazione email dovrà pervenire al richiedente almeno il giorno precedente l'inaugurazione del Salone.

In caso di compartecipazione o di partecipazione collettiva, il richiedente non potrà accogliere Espositori dei quali BolognaFiere gli abbia comunicato l'inadempimento a prescrizioni od obbligazioni, anche per altre rassegne, ed in difetto sarà solidamente tenuto verso BolognaFiere all'adempimento delle suddette prescrizioni od obbligazioni.

Art. 3 - TERMINI DI PAGAMENTO

Le tariffe di partecipazione e la quota di iscrizione sono indicate nella domanda di partecipazione.

Nella quota di iscrizione sono comprese le seguenti prestazioni:

- assicurazione All Risks e Responsabilità civile (obbligatoria);
- inserimento dell'azienda nel catalogo ufficiale della Manifestazione e nel catalogo online;
- tessere d'ingresso per Espositori;
- posteggi gratuiti all'interno del Quartiere Fieristico. Al fine di rendere più agevole la partecipazione al Salone, sono compresi nelle tariffe dello stand i seguenti servizi:

- allacciamento e collaudo impianto elettrico, con potenza massima fornita fino a 3 Kw;
 - fornitura estintori a norma di legge;
 - pulizia giornaliera dello stand;
 - oneri comunali di pubblicità su insegne e ragione sociale dell'Espositore;
 - n.5 connessioni WI-FI standard 802.11 b/g 2GHz. La tariffa è comprensiva dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi espressamente indicati nelle Condizioni Generali di Partecipazione, nonché degli eventi complementari predisposti dall'Organizzatore in ordine a convegni e conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma di mostra inclusa l'ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri.
- Nel caso in cui l'Espositore richieda la fatturazione ad

altro soggetto, in forza di mandato con rappresentanza da documentare, risponderà comunque in solido per tutte le obbligazioni di cui alla presente domanda di partecipazione.

A supporto finanziario per gli Espositori BolognaFiere ha sottoscritto convenzioni per la concessione di finanziamenti, a condizioni agevolate, alle aziende partecipanti alla Manifestazione per le spese relative agli spazi espositivi ed alle prestazioni accessorie collegate.

Ogni decisione in merito alla concessione o meno dell'affidamento richiesto avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Banca.

Contestualmente all'inoltro della domanda di partecipazione, il Richiedente dovrà versare a BolognaFiere un acconto pari alla somma della quota di iscrizione e di un importo pari al 30% della tariffa relativa allo stand richiesto.

Al ricevimento della domanda di partecipazione, BolognaFiere provvederà all'emissione di una prima fattura per il corrispettivo pari all'acconto versato.

Nel caso la domanda di partecipazione non venisse accettata, l'acconto verrà restituito, escluso sin d'ora il diritto del richiedente a qualsivoglia indennizzo a titolo di danno o interesse.

Qualora invece la domanda di partecipazione venga accettata, BolognaFiere provvederà ad inviare formale comunicazione scritta al Richiedente ed emerterà, entro la data di inizio del Salone, la fattura di saldo delle somme dovute sulla base degli spazi espositivi assegnati, da corrispondersi entro il termine indicato nella fattura stessa. Le fatture verranno inviate in pdf per posta elettronica all'indirizzo e-mail amministrativo e rese disponibili nell'area riservata dell'Espositore. La documentazione amministrativa dovrà essere obbligatoriamente compilata. In difetto di quanto sopra, BolognaFiere potrà considerare risolto il contratto di partecipazione senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice, ma semplicemente dandone comunicazione all'interessato.

Il richiedente, allorché avrà ricevuto la comunicazione di accettazione della domanda di partecipazione, dovrà procedere al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data della fattura emessa a suo carico ed in ogni caso prima dell'inaugurazione del Salone.

In mancanza, BolognaFiere potrà considerare risolto il contratto per inadempimento del partecipante, senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice.

In tal caso ne darà formale comunicazione all'interessato e, oltre ad essere svincolato da ogni impegno ed a poter disporre dello stand assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto all'integrale pagamento - a titolo di penale - della quota di iscrizione e del canone di partecipazione, nonché di ogni altro corrispettivo contrattuale, detratto quanto già eventualmente percepito per tali titoli e fatto salvo ogni suo diritto a risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 4 - INOSSERVANZA ED INADEMPIMENTI

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento e di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto - ivi incluso anche il caso di mancato pagamento, BolognaFiere potrà, tenendo conto della gravità del fatto, disporre nei confronti dell'Espositore interessato le seguenti sanzioni:

- non attivare i servizi accessori comprese tutte le utenze necessarie per il regolare funzionamento dello spazio espositivo assegnato;
- rifiutare la consegna di pass per il parcheggio di auto, delle tessere Espositori, dei biglietti visitatori in dotazione, dei cataloghi e di ogni altro materiale connesso alla partecipazione alla Manifestazione Fieristica;
- ordinare l'immediata rimozione dei prodotti non ammessi, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'Espositore non ottemperi immediatamente, fatte salve le ulteriori sanzioni;
- ordinare l'immediata chiusura del posteggio, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l'Espositore non ottemperi immediatamente, fatte salve le ulteriori sanzioni;
- disporre l'esclusione dell'Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione.

In nessun caso l'Espositore avrà diritto a rimborsi o indennizzi di qualsivoglia natura e rimarrà comunque obbligato a corrispondere a BolognaFiere per intero l'importo relativo ai canoni di partecipazione.

BolognaFiere inoltre avrà in ogni caso titolo per richiedere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per la pubblicazione del materiale in dotazione all'Espositore eventualmente non consegnato, per la rimozione dei prodotti esposti e/o la chiusura del posteggio e/o per l'eventuale approntamento dello spazio ad uso, compresa l'assegnazione a diverso Espositore. BolognaFiere, in forza delle inadempienze di cui sopra, potrà richiedere il risarcimento integrale dei danni subiti, comprensivi sia del danno emergente che del lucro cessante.

Art. 5 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND

L'assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza di BolognaFiere.

Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall'Espositore si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione e quindi si considerano come non apposte.

Inoltre BolognaFiere avrà facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi od a risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione all'Espositore con lettera raccomandata spedita almeno 20 giorni prima dell'inizio del Salone, anche mediante telex o ad idoneo mezzo.

Art. 6 - FACOLTÀ DI RECESSO

Il partecipante che, per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta, non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione a BolognaFiere con lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della data di inizio del Salone, ferma restando l'acquisizione a BolognaFiere dell'acconto versato a titolo di penale convenzionale e fatto salvo ogni eventuale ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni diretti ed indiretti.

Se viceversa detta comunicazione verrà data meno di 60 giorni prima della data di inizio del Salone, il partecipante sarà tenuto al pagamento, oltre che della quota di iscrizione e dell'acconto, anche dell'intera quota di partecipazione, salvo il diritto di BolognaFiere per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti.

BolognaFiere potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta di partecipare giudicherà BolognaFiere.

Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e l'Espositore non appronterà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento della quota di iscrizione, dell'acconto e dell'intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti da BolognaFiere. Pure in questa ipotesi BolognaFiere potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori.

BolognaFiere potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura del Salone e - per motivi attinenti alla organizzazione della Rassegna ed al suo regolare svolgimento - sino al giorno di apertura. In tale ipotesi BolognaFiere non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta ma dovrà restituire la quota d'iscrizione e la quota di partecipazione eventualmente già incassate.

Art. 7 - CONSEGNA DEGLI STAND

Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori nei termini indicati nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione" ed il loro allestimento dovrà essere completato entro la data indicata nello stesso "Regolamento Tecnico di Manifestazione": in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempimento del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'Art. 6.

L'accesso al Quartiere Fieristico di Bologna può avvenire solo previo accreditamento dei dati nell'apposito sito www.gate.bolognafiery.it; ad ogni Espositore sarà inviata un'apposita password per accedere all'area riservata per l'accreditamento. Tale password dovrà essere utilizzata per inserire i nominativi del personale e dei mezzi della propria azienda nonché delle aziende allestitrici e fornitrici che accederanno per conto proprio al Quartiere Fieristico. L'Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, in suo nome, interverranno nel Quartiere Fieristico.

BolognaFiere potrà definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento nonché limitare l'accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dall'Organizzatore. In particolare, qualora gli autoveicoli ed i mezzi in generale, permangano nel Quartiere Fieristico oltre le due ore, potranno essere addebitati all'Espositore, attraverso la cui password è stato accreditato il veicolo, l'importo di € 500,00 oltre IVA.

Art. 8 - ALLESTIMENTI

Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, così come meglio indicato nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari" e la loro altezza non dovrà superare l'altezza consentita dal citato Regolamento.

Gli allestimenti degli stand, indipendentemente dalla loro superficie, sono classificati in Standard e Fuori Standard le cui caratteristiche sono riportate dettagliatamente nel Regolamento Tecnico che qui si intende integralmente richiamato ed accettato dall'Espositore.

Per gli allestimenti fuori standard, l'Espositore ha l'obbligo di trasmettere a BolognaFiere per approvazione il progetto d'allestimento fuori standard timbrato e firmato da tecnico abilitato, entro la data indicata nel Regolamento Tecnico di Manifestazione. Nel caso in cui l'Espositore non sia in possesso di progetto di allestimento fuori standard firmato da tecnico abilitato è possibile richiederne preventiva verifica a BolognaFiere tramite apposito modulo reperibile all'indirizzo <http://bafair.bolognafiery.it/it/index.do>. Per le strutture fuori standard, nel caso in cui non venga trasmesso a BolognaFiere il relativo progetto timbrato e firmato da tecnico abilitato, si procederà d'ufficio con la verifica e la validazione, con addebito all'Espositore fino ad un massimo pari al doppio della tariffa prevista per il servizio indicata nei moduli tecnici. L'importo dell'addebito è attualmente previsto con un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 2.000,00 per singola verifica e validazione oltre IVA. Si precisa inoltre che per gli allestimenti fuori standard è obbligatorio il collaudo eseguito esclusivamente da BolognaFiere con addebito all'Espositore della tariffa indicata nell'apposito modulo tecnico. L'importo dell'addebito è attualmente previsto da un minimo di € 155,00 ad un massimo di € 1.550,00 oltre IVA.

È fatto obbligo all'Espositore di installare nel posteggio, in posizione ben visibile ed accessibile, estintori in quantità e qualità adeguate come forniti da BolognaFiere.

Le pedane oltre gli 80 cm sono considerati "stand fuori standard".

Gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle della prevenzione incendi.

Per i progetti degli stand che per importanza, dimensioni e caratteristiche risultino al di fuori degli standard degli allestimenti tradizionali (solo per i quali è stata ottenuta l'agibilità degli spazi espositivi) l'Espositore ha l'obbligo di richiedere il benestare della Divisione Operations, fornendo almeno 20 giorni prima della data di apertura della Manifestazione gli elaborati tecnici ed i nominativi dei tecnici responsabili per la parte strutturale e per la parte allestimenti, nonché per gli impianti: identico obbligo sussiste per gli stand, costruzioni, padiglioni ed allestimenti eseguiti sulle aree esterne. Sarà facoltà di BolognaFiere richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

L'Espositore si impegna a rispettare la normativa relativa ai locali di pubblico spettacolo ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari".

La mancata consegna a BolognaFiere delle dichiarazioni e documentazioni previste nel «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari» per la responsabilità nei campi degli allestimenti e degli impianti elettrici attribuirà a BolognaFiere la possibilità di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell'Espositore.

BolognaFiere si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopraindicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persona o cose di proprietà di BolognaFiere o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore. BolognaFiere potrà definire, anche al fine della normativa sulla sicurezza sul lavoro, particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento, nonché limitare l'accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti da BolognaFiere.

L'insosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento Tecnico dà diritto a BolognaFiere a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta con posizione antincondo irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate delle misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a Euro 300,00/modulo espositivo o alla ingiunzione di smobilitazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. L'insosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 9 - RICONSEGNA DEGLI STAND

Al termine della Manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono d'uscita da parte di BolognaFiere, allontanarli dal Quartiere Fieristico. Lo sgombero degli stands dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione".

È fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare lo stand nello stato in cui gli fu affidato.

I rifiuti ed i materiali residui relativi ai lavori di allestimento dovranno essere smaltiti a cura dell'Espositore e/o suoi incaricati, e i corridoi dei padiglioni dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di materiale di risulta o di ingombro.

Come disposto dalle norme di legge in tema di protezione ambientale, gli Espositori sono obbligati a dichiarare con quali modalità intendano provvedere a trattare i residui di allestimento mediante compilazione obbligatoria della modulistica di Manifestazione.

In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell'Espositore allo sgombero dell'area, l'Espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d'ufficio considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e l'Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero con un minimo di € 300,00 per ogni 16,00 m² di superficie e fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni.

Il buono d'uscita pur non potendo essere rilasciato agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti di BolognaFiere, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone, e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso.

Il partecipante espressamente autorizza BolognaFiere a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal Quartiere Fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono d'uscita, autorizzando BolognaFiere ad impedire l'uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono.

L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli Espositori nel Quartiere Fieristico.

Art. 10 - ACCESSO AL QUARTIERE

Il Salone è aperto ai soli operatori economici muniti del prescritto documento d'ingresso, ogni giorno secondo l'orario che BolognaFiere si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare anche nel corso del Salone.

Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, BolognaFiere predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari» e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento.

L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite.

All'interno del Quartiere Fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od oblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone.

Art. 11 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI BOLOGNAFIERE CLAUSOLA DI MANLEVA

Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L'Espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della Manifestazione.

L'Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della Manifestazione (compreso il periodo di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva.

Quale custode della postazione espositiva l'Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente BolognaFiere e a mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato.

BolognaFiere, pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico, è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore.

L'Espositore sarà responsabile anche verso BolognaFiere di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui o ad un personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da BolognaFiere).

Art. 12 - ASSICURAZIONI - ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate da BolognaFiere:

a) garanzia All Risk, (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone: copertura € 40.000,00 primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di € 300,00 per ogni danno elevata ad € 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della Manifestazione;

b) garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi: comprendente i danni da incendio: massimale unico € 50.000.000,00;

c) garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dell'Espositore: massimale per sinistro € 3.000.000,00 con limite di € 2.000.000,00 per persona;

d) rinuncia da parte dell'Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori e BolognaFiere.

Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa della Manifestazione e che saranno riportate nella documentazione relativa alla Manifestazione stessa. Dette coperture non escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura di cui al punto precedente. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative.

In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza, l'Espositore prende atto del fatto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all'Assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

L'Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine della Manifestazione. In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'Assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori e verso BolognaFiere, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi.

Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque, (per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera BolognaFiere da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnatogli e

di quanto ivi si trova, nel periodo di allestimento e disallestimento, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso.

BolognaFiere declina ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati ecc. Anche per i danni diretti l'Espositore accetta che BolognaFiere limiti la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportate. L'Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.

Art. 13 - RECLAMI

Eventuali reclami relativi all'organizzazione e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto a BolognaFiere e comunque entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione.

Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con BolognaFiere.

Art. 14 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi Espositori e di BolognaFiere.

BolognaFiere si riserva tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute di insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita.

Art. 15 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE

La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per l'esposizione quali campioni in occasione del Salone dovrà avvenire – a spese dell'Espositore – tramite lo Spedizioniere Ufficiale di BolognaFiere, secondo le modalità previste nel «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari», con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale anche nei riguardi di BolognaFiere.

Art. 16 - SERVIZI TECNICI

A richiesta degli Espositori e nel rispetto delle disposizioni contenute nel «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari», BolognaFiere fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica sia per illuminazione che per forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa. Inoltre BolognaFiere si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio. In particolare:

- i collegamenti e le disconnessioni tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori, e rispettivamente la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da BolognaFiere, che accerteranno il rispetto delle norme del «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari»;
- i collegamenti e le disconnessioni di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da BolognaFiere;
- per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, gli Espositori dovranno avvalersi esclusivamente dello Spedizioniere Ufficiale di BolognaFiere;
- è consentito l'accesso ai padiglioni ai soli mezzi elettrici.

L'Espositore prende atto che i «servizi» (sia gestiti direttamente da BolognaFiere che appaltati o concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera BolognaFiere, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

Art. 17 - STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE

BolognaFiere si riserva di provvedere alla realizzazione del Catalogo e alla diffusione di informazioni (anche in forma sintetica od abbreviata) contenute nella Domanda di Partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti o servizi dagli stessi presentati, oltre che su quant'altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, CD ROM, Internet od altro) che riterrà più idonei senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento.

I dati riportati saranno riferiti alle domande di adesione pervenute ed accettate sino a 45 giorni prima della data di apertura del Salone.

Tutto ciò non pregiudica il diritto di BolognaFiere di modificare l'assegnazione degli stand.

Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi sottoscritti dall'Espositore o da un suo incaricato e messi a disposizione di BolognaFiere anche a mezzo di strumenti informatici.

BolognaFiere si riserva di prevedere, sul sito Internet della rassegna, aree riservate al singolo Espositore, alle quali l'Espositore stesso potrà accedere con Password e Username personali per mettere on-line, inviare o modificare informazioni riguardanti la propria azienda.

L'Espositore è il solo responsabile dei contenuti inseriti nell'area ad esso riservata e del corretto uso, anche da parte di terzi, della Password e dell'Username assegnatogli da BolognaFiere.

Art. 18 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO

All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata

esclusivamente per tramite di BolognaFiere o dei concessionari di BolognaFiere ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

Art. 19 - PARCHEGGI

Per motivi di sicurezza ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere - sino ad esaurimento dei posti disponibili - esclusivamente le autovetture (si intendono perciò esclusi tutti i mezzi diversi come ad esempio veicoli commerciali, camion etc.) munite di apposito contrassegno rilasciato da BolognaFiere e la sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere.

E' severamente vietata la sosta dei veicoli commerciali e dei camion di qualsiasi genere all'interno del Quartiere, anche solo per brevi periodi.

E' altresì severamente vietata la sosta delle autovetture fuori dagli spazi consentiti e dopo l'orario di chiusura del Quartiere.

In caso di inosservanza di tali disposizioni, BolognaFiere potrà attivarsi per ottenere la rimozione forzata del veicolo fuori dal parcheggio oppure l'apposizione di mezzi meccanici inibitori dell'utilizzo dello stesso, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese.

BolognaFiere si riserva la facoltà di non ammettere alla prossima edizione della manifestazione l'Espositore che non abbia rispettato, anche tramite i propri incaricati, i divieti sopra descritti.

Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico.

Poiché i parcheggi non godono di custodia, BolognaFiere è esonerata da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non sarà responsabile per danni e furti di ogni genere.

Art. 20 - DIVIETI PARTICOLARI

In particolare agli Espositori è vietata: – qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente;

– la cessione e lo scambio, anche parziali, dello stand;

– l'esposizione di prezzi;

– l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione;

– l'esposizione di cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate;

– qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva.

– l'utilizzo, a qualsiasi scopo, di MEZZI AERIEI A PILOTAGGIO REMOTO (APR) all'interno del Quartiere Fieristico. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Direzione Operations di BolognaFiere, che si riserva di valutare, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, la possibilità di utilizzo secondo modalità e procedure da concordare;

– ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte della Direzione di BolognaFiere; ed inoltre di competenza esclusiva dell'Espositore l'ottenimento di eventuali autorizzazioni da parte delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza e, in genere da parte degli enti preposti, per le iniziative di cui sopra, se e in quanto richieste;

– la diffusione di musica dal vivo e registrata mediante l'uso di apparecchi per la riproduzione di musica e di suoni. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate per iscritto da BolognaFiere solo a condizione che l'Espositore non arrechi disturbo e abbia provveduto ad assolvere gli obblighi di legge per il pagamento dei relativi diritti;

– l'utilizzo, all'interno del Quartiere Fieristico, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento;

– qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla Manifestazione. A tal fine l'Espositore si impegna ad accettare, ai fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della Manifestazione, tutte quelle iniziative che BolognaFiere potrà intraprendere per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri Espositori e BolognaFiere stessa.

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene ed inquinamento in generale, per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenuti nel «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari», si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto, e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente.

Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla Divisione Operations di BolognaFiere. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, BolognaFiere potrà applicare le sanzioni previste dal «Regolamento Tecnico di Manifestazione e Moduli Vari» e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere Fieristico, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

Art. 21 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE

È facoltà discrezionale ed insindacabile di BolognaFiere apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Inoltre BolognaFiere potrà ridurre il Salone, ovvero sopprimerlo in tutto od in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi penali o danni di sorta. In tali casi BolognaFiere dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata, telex, telefax o telegramma, da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio della Manifestazione.

Art. 22 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione infortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di BolognaFiere. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale etc.).

L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di BolognaFiere, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Bologna.

Il rapporto fra BolognaFiere, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

Art. 23 - RAPPORTI CON BOLOGNAFIERE

L'Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di BolognaFiere e si impegna ad osservare - ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori - le disposizioni regolamentari emesse da BolognaFiere.

L'Espositore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di BolognaFiere, reperibile al link http://www.bolognafiere.it/files/documenti/cod_etico_web_2lingue.pdf, di condividerne e di accettarne integralmente i contenuti, consapevole delle possibili conseguenze e sanzioni derivanti dalla violazione dei principi e delle norme ivi previsti.

Ogni diritto dell'Espositore farà carico soltanto ed esclusivamente a BolognaFiere, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'Espositore si intenderà esteso anche a favore di BolognaFiere che sarà quindi legittimato - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere.

Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA ALL'INTERESSATO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 E PRESTAZIONE DEL CONSENSO.

L'Organizzatore (di seguito, per brevità, la "Società") si impegna a trattare i dati personali da Voi messi a disposizione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché delle linee guida e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati e di ogni altra normativa applicabile.

I dati personali da Voi messi a disposizione, nel rispetto dei consensi al trattamento da Voi prestati, potranno essere utilizzati per le seguenti finalità: (i) l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale, nonché l'adempimento di tutte le prescrizioni normative, fiscali ed amministrative strumentali, funzionali, correlate e/o comunque utili ai fini dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto contrattuale (ivi comprese le attività necessarie all'ordinaria gestione della rassegna espositiva); (ii) la elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato; (iii) l'organizzazione e lo svolgimento di eventi e incontri anche di natura promozionale; (iv) la pubblicazione dei dati della Vostra azienda sul catalogo, sul sito, sulla pianta guida della Manifestazione, su eventuali comunicati stampa, comunicazioni a mezzo mail e promo mail relativi alla Manifestazione (ivi incluso lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line); (v) l'invio di comunicazioni informative e commerciali, anche di natura promozionali, di materiale pubblicitario anche relativo alle edizioni degli anni successivi della Manifestazione, di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, e-mail, MMS, SMS dall'Italia o dall'estero (anche da Paesi non appartenenti alla Comunità europea) da parte della Società o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della Società, da parte di società specializzate in telemarketing, da società controllanti, controllate e/o collegate, e in ogni caso da tutte le Società del Gruppo BolognaFiere. Per ulteriori approfondimenti relativi al trattamento dei Vostri dati personali effettuato dalla Società si prega di prendere visione dell'informativa allegata al presente contratto, da restituire debitamente sottoscritta.

VEDI MODULO PRIVACY OBBLIGATORIO DA RESTITUIRE FIRMATO